

**Determinazione del Dirigente
della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera**

N. 394.7644 / 2019

OGGETTO: D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i. - Domande di Sipea srl, ora Valdieri Forze Motrici srl, di concessione e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Locana a mezzo di derivazione d'acqua dal Torrente Trucchetta (n. pr. 323/11). Rigetto per improcedibilità.

Il Dirigente

Premesso che:

- con domanda in data 14/9/2012 Sipea srl ha chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Trucchetta in Comune di Locana ad uso energetico;
- con ulteriore domanda in pari data Sipea srl ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico afferente la domanda di concessione di cui sopra, da realizzare in Comune di Locana;
- in data 14/2/2013 si è svolta, nell'ambito della procedura integrata di concessione di derivazione d'acqua, valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione unica, la prima riunione della Conferenza dei Servizi al fine dell'esame della progettazione e della conseguente richiesta di integrazioni;
- con Ordinanza del Dirigente del Servizio Risorse Idriche in data 24/9/2014 prot. n. 149608 si è provveduto, nell'ambito della procedura integrata con la fase di Valutazione di Impatto Ambientale:
 - a) a chiedere la pubblicazione dell'Ordinanza medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, al fine di dare luogo alla procedura concorrenziale;
 - b) a chiedere l'affissione della stessa all'Albo Pretorio telematico del Comune di Locana, per consentire la formulazione delle eventuali opposizioni da parte di terzi;
 - c) a chiedere la pubblicazione della stessa sul sito internet della Regione Piemonte;
 - d) a convocare la riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 24/11/2014, per l'esame delle integrazioni trasmesse dal proponente a seguito dello svolgimento della prima riunione della Conferenza dei Servizi in data 14/2/2013;
 - e) a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- la suddetta Ordinanza risulta pubblicata sul BUR n. 41 del 9/10/2014; a seguito di presentazione, entro i termini di Legge, di domanda in concorrenza da parte del Comune di Locana, con nota in

- data 19/11/2014 prot. n. 183698 il Servizio Gestione Risorse Idriche ha comunicato che il procedimento veniva sospeso e la Conferenza dei Servizi rinviata a data da destinarsi, al fine di consentire per la nuova domanda l'espletamento della procedura istruttoria prevista dalla norma;
- con D.D. n. 242-11851 del 16/4/2015 la sopracitata domanda in concorrenza presentata dal Comune di Locana è stata rigettata per improcedibilità;
 - con nota in data 20/1/2016 prot. n. 6753 il Servizio Gestione Risorse Idriche ha comunicato a Sipea srl che, al fine del riavvio della procedura integrata, risultava necessario il deposito della documentazione progettuale vidimata dal gestore di rete attinente le opere di connessione descritte nel preventivo formulato dal gestore medesimo;
 - in data 2/3/2016 Sipea srl ha provveduto a depositare la suddetta documentazione progettuale, predisposta direttamente dal gestore di rete, evidenziando tuttavia che la cabina primaria AT - comune con altri produttori, sarebbe stata oggetto di spostamento in quanto la soluzione ivi individuata "... non ha trovato l'approvazione di alcuni degli enti preposti al rilascio delle necessarie autorizzazioni";
 - con nota in data 17/3/2016 Sipea srl ha comunicato di avere stipulato accordo con Hydro3 Locana srl ai sensi del punto B6 del TICA, affinché detta Società presentasse ed ottenesse, in qualità di capofila dei soggetti interessati, l'approvazione del progetto delle opere di rete in comune, costituite dalla nuova cabina primaria;
 - con nota in data 28/12/2016 Sipea srl e Valdieri Forze Motrici srl hanno chiesto congiuntamente di cedere e di subentrare nella titolarità della domanda relativa al progetto di derivazione idroelettrica in parola;
 - con nota in data 25/1/2019 prot. n. 7966, trasmessa per conoscenza anche ad e-distribuzione SpA, il Servizio Risorse Idriche ha comunicato a Valdieri Forze Motrici srl "... che con D.D. n. 10-807 del 18/1/2019 è stata rilasciata a Hydro3 Locana srl l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i., per costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico richiesto e delle relative opere connesse, tra cui la cabina primaria AT che il preventivo di connessione agli atti pone in Comune con codesta Società"; conseguentemente ha tra l'altro evidenziato che "si rende possibile il riavvio del procedimento istruttorio relativo alla domanda in oggetto, mediante l'acquisizione di tutta la documentazione utile per la conclusione dello stesso; in particolare, considerato che la nuova posizione della cabina primaria rende necessario l'aggiornamento delle modalità della connessione, si chiede:
 - 1) di presentare ad e-distribuzione SpA, entro trenta giorni a decorrere dal ricevimento della presente, la domanda di aggiornamento del preventivo di connessione agli atti - dandone evidenza a questa Direzione;
 - 2) di provvedere, entro la tempistica stabilita dal TICA, all'accettazione del suddetto preventivo aggiornato - dando altresì evidenza a questa Direzione, oltre che dell'accettazione stessa, anche delle relative modalità";
 - in assenza di riscontro alla nota di cui al punto precedente, con nota in data 29/4/2019 prot. n. 37299 la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera ha inviato a Valdieri Forze Motrici srl apposito sollecito, assegnando il termine di quindici giorni per riscontrare il punto 1) della citata nota in data 25/1/2019 prot. n. 7966 - al fine di consentire il riavvio della procedura; in tale nota di sollecito, trasmessa per conoscenza anche ad e-distribuzione SpA, viene peraltro ricordato "... che

il preventivo di connessione redatto dal gestore della rete elettrica, esplicitamente accettato dal proponente (accettazione che in questo caso specifico dovrà avvenire successivamente, entro il termine stabilito dal TICA), costituisce, ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., documento da allegare alla domanda di concessione di derivazione a pena di improcedibilità; pertanto, in caso di ulteriore mancato riscontro, si comunica che verrà avviata la procedura finalizzata al rigetto della domanda in parola, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i.”;

- poiché anche detta ultima nota è risultata priva di riscontro, in data 14/6/2019 con nota prot. n. 52373, che risulta regolarmente consegnata come da ricevuta agli atti, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell’Atmosfera ha inviato a Valdieri Forze Motrici srl la Comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10bis della Legge 241/1990 e s.m.i., evidenziando la necessità di riscontrare il punto 1) della citata nota in data 25/1/2019 prot. n. 7966 ed al fine di consentire al richiedente l’esercizio del diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della medesima comunicazione; veniva altresì indicato che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto, ai sensi di legge, al rigetto della domanda senza ulteriori preavvisi;

Dato atto che anche la suddetta nota di questa Direzione in data 14/6/2019 prot. n. 52373 di “Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza” ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 è rimasta priva di riscontro nei prescritti termini di legge assegnati;

Dato atto che la presenza del preventivo di connessione alla rete elettrica esplicitamente accettato dal proponente costituisce requisito minimo di procedibilità sia ai fini del procedimento di concessione di derivazione d’acqua (D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Allegato A, Parte II, Sezione II) sia ai fini del procedimento di autorizzazione unica (D.M. 10/9/2010 – Parte III, art. 13.1 punto f), che ai sensi dell’art. 26bis del medesimo D.P.G.R. vengono istruiti in forma integrata;

Dato atto che allo stato attuale, nonostante le reiterate richieste come sopra riportate, non solo il titolare non ha depositato il preventivo accettato riferito all’ultima configurazione delle opere di rete per la connessione in relazione alla nuova ubicazione della cabina primaria, ma neppure ha reso noto di avere a tale scopo avviato presso il gestore di rete la procedura per l’ottenimento di un nuovo preventivo riferito alla nuova configurazione (punto 1 della richiesta di cui alla nota del Servizio Risorse Idriche in data 25/1/2019 prot. n. 7966);

Ritenuto necessario, stante quanto sopra, di rigettare per improcedibilità le citate domande in data 14/9/2012 di Sipeà srl, ora Valdieri Forze Motrici srl, di concessione e di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto idroelettrico in Comune di Locana a mezzo di derivazione d’acqua dal Torrente Trucchetta, in considerazione delle disposizioni di Legge sulla gestione dei procedimenti amministrativi;

Dato atto che con la citata domanda di autorizzazione unica in data 14/9/2012 è stato chiesto l’avvio dei seguenti procedimenti ed endoprocedimenti:

normativa	Ente competente al rilascio del provvedimento
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: approvazione progetto di gestione terre e rocce da scavo	Città metropolitana di Torino – U.S. Valutazioni Ambientali
D.P.R. 8/6/2001 n. 327: dichiarazione di pubblica utilità e	Città metropolitana di Torino – Direzione Risorse Idriche e

apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	Tutela dell'Atmosfera
L.R. 56/1977, art. 31: parere di compatibilità ambientale e geomorfologica	Regione Piemonte – Settore Tecnico
R.D. 523/1904: autorizzazione in linea idraulica	Regione Piemonte – Settore Tecnico
D.P.G.R. 6/12/2004 n. 14/R: concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico	Regione Piemonte – Settore Tecnico
T.U. 11/12/1933 n. 1775, L.R. 23/84: denuncia impianto	Regione Piemonte – Settore Tecnico
L.R. 56/1977: variante urbanistica (area "S14" - destinazione campeggio)	Comune di Locana
D.P.R. 380/2001: permesso di costruire	Comune di Locana
D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, D.P.R. 16/12/92 n. 495: autorizzazione per interferenza con la viabilità comunale	Comune di Locana
L. 447/1995: parere di compatibilità con la zonizzazione acustica comunale	Comune di Locana
D.Lgs. 42/2004: autorizzazione ad eseguire i lavori in aree soggette a vincolo paesaggistico	Comune di Locana, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di Torino;
D.Lgs. 42/2004: nulla osta su vincolo archeologico	Soprintendenza Beni Archeologici del Piemonte
D.Lgs. 259/2003, art. 95: nulla osta per costruzione, modifica o spostamento di condutture di energia elettrica o tubazioni metalliche sotterrate	Ministero per lo Sviluppo Economico
Nulla contro demanio militare	Comando Regione Militare Nord

Visti:

- la L.R. 26/4/2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative alla *"gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ..."*;
- il D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.i. avente per oggetto *"Norme in materia ambientale"*;
- la L.R. 40/1998 e s.m.i. in materia di *"Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e la procedura di valutazione"*;
- il D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - Regolamento regionale recante: *"Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione d'acqua pubblica (L.R. 29.12.2000 n. 61)"*;
- il D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e s.m.i.: *"Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 7/4/2014, n. 56 *"Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni"* – con particolare riferimento all'art. 1 comma 50, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico, nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5/6/2003 n. 131;
- l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 45 dello Statuto della Città Metropolitana di Torino che assegnano la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente, nonché l'art. 48 dello stesso Statuto;
- gli articoli 41 e 45 dello statuto;

DETERMINA

- 1) per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, di rigettare per improcedibilità le domande in data 14/9/2012 con le quali Sipea srl, ora Valdieri Forze Motrici srl, ha chiesto rispettivamente la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Trucchetta in Comune di Locana ad uso energetico ai sensi del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. e l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dell'impianto idroelettrico, sempre in Comune di Locana, afferente la suddetta domanda di concessione - ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i.;
- 2) di comunicare che, in relazione al programmato intervento, il presente provvedimento costituisce chiusura del procedimento integrato di cui all'art. 26bis del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., e conseguentemente di tutti i procedimenti e gli endoprocedimenti citati in premessa;
- 3) di dare comunicazione del presente provvedimento, oltre che all'interessato e a tutti i soggetti titolari di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati citati in premessa, all'Autorità di Bacino del Fiume Po, alla U.S. Valutazioni Ambientali, ad e-distribuzione SpA e ad Hydro3 Locana srl

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale competente o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla sua notificazione.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

Torino, 21/7/2019



Il Dirigente
(dott. Guglielmo  FILIPPINI)